

ORDINANZA n° 14/2018

Disciplina della circolazione stradale sulle aree dell'Aeroporto Internazionale di Torino Caselle aperte all'uso pubblico

Il Dirigente dell' Enac competente per l'aeroporto di Torino Caselle,

VISTO il Codice della Navigazione, con particolare riguardo agli artt. 687, 704, 705, 718, 1174 e 1175;

VISTO il Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 "Codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni e relativo Regolamento di attuazione – DPR 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 22 marzo 2012, n° 33;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 705 del Codice della Navigazione il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'E.N.A.C., il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali;

VISTA la Convenzione sottoscritta tra Enac e Sagat Spa in data 8/10/2015, con particolare riguardo all'art. 9 che stabilisce che per l'intera durata della convenzione, la Sagat è "ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della Strada e del relativo regolamento;

RITENUTO che in tale veste al gestore aeroportuale, concessionario totale delle aree, compete, pertanto, lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;

RITENUTO che all' Ufficio Aeroportuale Torino, quale organo periferico dell'ENAC, compete esclusivamente recepire tale disciplina con apposita ordinanza al fine di attribuirvi forza cogente e renderne sanzionabili eventuali violazioni;

CONSIDERATA nell'ottica in premessa la necessità, su espressa richiesta di Sagat SpA, di aggiornare la disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Torino Caselle a seguito di variazioni apportate alle aree del livello partenze finalizzate ad una migliore fluidità del flusso veicolare ed all'aumento di spazi disponibili per la sosta in favore degli utenti;



SENTITA la SAGAT SpA in ottemperanza a quanto dispone l'art. 6 comma 7 del D. Lvo 30.4.1992 n.285 e successivi emendamenti;

SENTITI altresì gli Enti ed Amministrazioni di Stato coinvolti negli incontri del 20/9/2016 e del 16/5/2018 nel corso dei quali sono stati esposti i principi generali del progetto e sono state acquisite le osservazioni formulate dai rappresentanti degli Enti di Stato;

CONSIDERATO che le modifiche proposte alla viabilità a livello partenze contribuiscono, altresì, ad implementare la "security" aeroportuale attraverso il sistema di registrazione delle targhe;

RITENUTA l'opportunità di procedere alla sostituzione integrale della propria ordinanza n.3/2015, come emendata dall'ordinanza 4/2017 del 28/6/2017

O R D I N A

Art. 1

La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'Aeroporto Internazionale di Torino Caselle aperte all'uso pubblico, come delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, devono svolgersi in conformità a quanto riportato nelle planimetrie Allegati n. 1 e 2 che, insieme alle premesse, formano parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2

I relativi segnali di obbligo, di divieto e di indicazione risultano nella planimetria di cui all'art. 1 della presente Ordinanza.

Art. 3

Il divieto di sosta e/o di fermata sulle aree di cui all'art. 1, laddove prescritto, ha validità permanente nell'intero arco delle 24 ore.

Art. 4

Al livello arrivi, nell'area antistante l'aerostazione, vengono individuate – come da planimetria All. 1:

1. n. 1 corsia riservata esclusivamente ai taxi delimitata da segnaletica di colore giallo con scritta TAXI
2. n. 1 corsia riservata all'accesso esclusivamente dei mezzi di soccorso, mezzi di servizio di Enti/Amministrazioni di Stato aeroportuali autorizzati, veicoli di servizio Sagat SpA e di quelli da essa autorizzati, veicoli autorizzati alla sosta temporanea nelle aree riservate di cui all'art. 9, punto 2 lettere a) e b), veicoli di persone diversamente abili, bus, taxi e noleggi con conducente. Detta corsia, individuata con apposita segnaletica verticale ed orizzontale, è controllata con sistema di telecamere gestite dal Comando Polizia Locale di Caselle Torinese ed è attiva giornalmente con orario 06.00 - 01.00;
3. n. 1 corsia esclusivamente dedicata allo scorrimento degli altri veicoli.

Nelle aree delimitate da segnaletica di colore giallo, e riservate, è consentita la sosta temporanea e/o la fermata esclusivamente ai veicoli cui la predetta



segnaletica fa riferimento. Per i mezzi di servizio di ENAC e degli Enti/Amministrazioni di Stato aeroportuali è applicabile l'art. 9, punto 2, lettera a).

Art. 5

Al livello partenze, nell'area antistante l'aerostazione, vengono individuate – come da planimetria All. 1:

1. n. 1 corsia riservata all'accesso esclusivamente dei mezzi di soccorso, mezzi di servizio di Enti/Amministrazioni di Stato aeroportuali autorizzati, veicoli di servizio Sagat SpA e di quelli da essa autorizzati, veicoli autorizzati alla sosta temporanea nelle aree riservate di cui all'art. 9, punto 2 lettere a) e b), veicoli di persone diversamente abili, taxi, bus, noleggi con conducente, veicoli adibiti al trasferimento da/per parcheggi esterni i cui gestori sono autorizzati da Sagat SpA. Dette corsie, individuate con apposita segnaletica verticale ed orizzontale, sono controllate con sistema di telecamere gestite dal Comando Polizia Locale di Caselle Torinese e sono attive giornalmente con orario 06.00 - 01.00;
2. n. 1 area a pagamento dedicata all' accosto, sosta e scorrimento degli altri veicoli, ad accesso ed uscita controllato con n. 2 barriere in ingresso – di cui 1 accessibile anche con Telepass – e n. 3 in uscita, accessibili anche con Telepass, area il cui utilizzo è disposto dalla Soc. Sagat SpA con proprio regolamento chiaramente esposto all'ingresso dell'area, in corrispondenza dei sistema a "sbarre", ed all'interno dell' area stessa.
L'accesso e la permanenza all'interno dell' area delimitata dalle "sbarre" sono consentiti con una franchigia temporale di 10 minuti che permette l'uscita senza il versamento di alcun corrispettivo economico.

Nelle aree delimitate da segnaletica di colore giallo, e riservate, è consentita la sosta temporanea e/o la fermata esclusivamente ai veicoli cui la predetta segnaletica fa riferimento. Per i mezzi di servizio di Enac e degli Enti/Amministrazioni di Stato aeroportuali è applicabile l'art. 9, punto 2, lettera a).

Art. 6

Nell'area antistante l'aerostazione di Aviazione Generale, vengono individuate – come da planimetria All. 2 - aree d'accosto per consentire solo la fermata di veicoli con conducente a bordo per il tempo strettamente necessario per il carico/scarico di persone e bagagli.

Nelle aree aperte all'uso pubblico delimitate da segnaletica di colore giallo, e riservate, è consentita la sosta esclusivamente ai veicoli cui la predetta segnaletica fa riferimento.

Art. 7

È fatto obbligo per i mezzi provenienti dall'aerostazione merci in uscita dall'area aeroportuale di percorrere la viabilità posta tra il parcheggio P7 ed il parcheggio multipiano, come risulta indicata sulla planimetria in All. 1.

Sono fatte salve le esigenze di carico/scarico presso le aree dedicate e/o comunque presso le aree aeroportuali a nord del terminal.



Art. 8

I veicoli parcheggiati in divieto di sosta con rimozione forzata vengono rimossi su disposizione del personale incaricato della vigilanza a norma del successivo art. 17. Il servizio di rimozione è svolto dalla Soc. SAGAT SpA che potrà provvedervi direttamente o avvalendosi di Imprese/Ditte esterne. Il predetto servizio dovrà essere effettuato con mezzi idonei ed in osservanza a quanto previsto in materia dalla normativa vigente.

Di tutto quanto sopra dovranno essere tenute al corrente l' ENAC, l'Ufficio di Polizia di Frontiera Aeroportuale e la Soc. SAGAT tramite apposita segnalazione contenente in modo sommario i dati del veicolo rimosso.

Art. 9

In tutta l'area aeroportuale la segnaletica orizzontale delimitante i parcheggi è così identificata:

1. strisce bianche per i parcheggi gratuiti – anche a tempo limitato - a disposizione delle autovetture;
2. strisce gialle per i parcheggi riservati recanti l'indicazione, mediante simbolo o iscrizione, dell'Ente/Società e/o della categoria di veicolo a cui sono riservati, gestiti con le seguenti modalità:
 - a) il diritto alla sosta dovrà risultare:
 - per i veicoli di servizio degli Enti /Amministrazioni dello Stato aeroportuali privi dei colori d'istituto, con l'apposizione sul cruscotto - o comunque in modo ben visibile nell'autoveicolo - di contrassegno rilasciato dall'ENAC Ufficio Aeroportuale Torino (all. 3), dietro richiesta degli Enti di Stato interessati, corredata di copia dei documenti di circolazione che attestino l'appartenenza all'Amministrazione richiedente. Il contrassegno ha scadenza triennale dalla data del rilascio;
 - per gli operatori privati da contrassegno rilasciato da Sagat SpA (all. 4);
 - b) il diritto alla sosta per le categorie di veicoli (ad es. carico/scarico merci, bus, ecc) dovrà risultare in termini inequivocabili e potrà essere oggetto di opportuni accertamenti.

Il carico/scarico merci è consentito nelle apposite aree nei limiti temporali previsti dalla segnaletica ivi apposta.
- 3 strisce bianche per i parcheggi riservati agli operatori aeroportuali in aree non aperte al pubblico uso, evidenziate nelle planimetrie con tratteggio rosa, munite di un sistema di controllo di entrata e uscita, accessibili agli autoveicoli dotati di apposita scheda magnetica rilasciata dalla Soc. SAGAT SpA che dispone l'utilizzo dell'area con proprio regolamento.

I titolari delle schede magnetiche sono tenuti alla restituzione delle stesse non appena vengono a perderne il titolo.
In caso di smarrimento deve esserne data immediata comunicazione alla Soc. SAGAT SpA che ha provveduto al rilascio.
- 4 Strisce bianche per i parcheggi e le aree di accosto all'interno dell'area a pagamento delimitata da sistema a "sbarre" al livello partenze, indicata all'art. 5 punto 2 della presente Ordinanza.

**Art. 10**

L'area di carico nonché i parcheggi riservati al servizio taxi, sono solo quelli indicati nella planimetria all.1. Le operazioni di caricamento possono avvenire esclusivamente nelle aree precisate nella predetta planimetria.

Art. 11

L'area di carico nonché i parcheggi riservati al servizio taxi con prenotazione ed ai Noleggi con Conducente sono quelli indicati nella planimetria All. n. 1.

Art. 12

L'area di carico / scarico autorizzata per le bisarche di servizio agli operatori rent a car è individuata ed indicata sulla planimetria All. n. 1, lungo la viabilità in uscita dall'area aeroportuale, dopo il distributore carburante.

Art. 13

Le operazioni di carico/scarico merce verranno effettuate in area appositamente delimitata nella zona retrostante il serbatoio dedicato ai taxi come riportato nella planimetria All. 1 e nelle altre ad esse dedicate come riportato nella planimetria All. 1, previa autorizzazione a norma dell'art. 9, comma 2 lettera a).

Art. 14

I mezzi di soccorso hanno precedenza su tutti gli altri veicoli. La viabilità dedicata ai mezzi di soccorso è indicata da segnaletica verticale apposta sia all'accesso delle corsie riservate di cui agli artt. 4, 2) e 5, 1) della presente ordinanza sia in corrispondenza dei due bypass trasversali realizzati all'uopo al livello partenze, questi ultimi protetti da catenelle frangibili.

Art.15

Ogni variazione temporanea alla circolazione e/o alla sosta sulle aree di cui all'art. 1 di carattere urgente e di irrinunciabile necessità ai fini della sicurezza operativa sarà coordinata e/o gestita dalla Soc. Sagat SpA con le seguenti modalità:variazioni temporanee alla circolazione e/o sosta sulle aree di cui all'art. 1 della presente Ordinanza dovute a lavori programmati e a lavori non programmabili ma necessari ed urgenti che comunque non comportino modifiche definitive alla viabilità e/o sosta saranno coordinate e gestite sotto la responsabilità della Soc. Sagat SpA che provvederà ad apporre idonea segnaletica e a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori;variazioni temporanee alla circolazione e/o sosta sulle aree di cui all'art. 1 della presente Ordinanza dovute a lavori programmati e lavori non programmabili ma necessari ed urgenti che comportino modifiche definitive alla viabilità e/o sosta aeroportuale saranno coordinate e gestite sotto la responsabilità della Soc. Sagat SpA che dovrà provvedere ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione – anche successivamente all'inizio dei lavori nei casi di necessità ed urgenza - ai Comandi Polizie Municipali competenti ed agli Enti di Stato aventi giurisdizione sullo scalo.”

Art. 16

In caso di eventi particolari e/o riprese cinematografiche da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, sarà cura della Soc. Sagat provvedere a delimitare, in



coerenza alla normativa disposta in materia dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione ai Comandi Polizie Municipali competenti ed agli Enti di Stato aventi giurisdizione sullo scalo.

Art. 17

La verifica della conformità della segnaletica orizzontale e verticale indicata nell'allegata planimetria a quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, nonché la realizzazione e manutenzione della stessa sono attribuite a Sagat SpA, nella qualità di gestore aeroportuale ai sensi degli artt. 704 e 705 del Codice della Navigazione.

Art.18

I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e sosta di cui ai precedenti articoli, nonché l'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza vengono svolti dagli Organi competenti a norma degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni nonché dell'art. 17, comma 132 della Legge 15/5/1997, n. 127.

Art. 19

Il Direttore Aeroportuale, per motivi d'incolumità pubblica, o di sicurezza della navigazione aerea nelle due accezioni di security e safety, nonché per motivi di soccorso e/o esigenze di carattere tecnico, potrà, anche senza alcun preavviso, disporre la temporanea sospensione della circolazione su tutte o su alcune delle corsie antistanti le aerostazioni passeggeri e merci a tutte o ad alcune categorie di utenti, ovvero modificarne la viabilità.

Art.20

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle Norme del Codice della Strada e relativo Regolamento, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

Art.21

La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00,01 del 05/ 11/2018

Con l'entrata in vigore delle norme della presente Ordinanza sono abrogate le precedenti disposizioni emanate in materia contrastanti con la presente.

I contrassegni per la sosta temporanea in area riservata di cui all' art.9 a), in uso a Enti /Amministrazioni dello Stato, dovranno essere sostituiti dietro riconsegna del precedente con il nuovo modello all. 3 della presente ordinanza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza e comunque non oltre il 30 gennaio 2019.

Torino Caselle, 20 settembre 2018

IL DIRIGENTE

Alberto LELLI

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)